

ORDINI DEL GIORNO

G1.1000

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge del 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico,

con riferimento all'articolo 1 che a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, conferma in servizio i dirigenti nominati con contratto a tempo indeterminato e ne fa salvi gli atti adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale;

espresso compiacimento per tale scelta, che garantisce una serena conclusione dell'anno scolastico in corso;

osservato che ai candidati risultati vincitori, del concorso non può essere addebitata alcuna responsabilità per le cause che hanno determinato l'annullamento delle procedure di reclutamento, interamente ascrivibili ad errori procedurali compiuti dall'Amministrazione;

considerata peraltro l'esigenza improcrastinabile di risolvere anche altre situazioni oggetto di contenzioso giudiziario che si trascinano ormai da anni, nonché di dare un'opportunità concreta di inquadramento ad analoghe fattispecie di soggetti, che già esercitano le funzioni di dirigente scolastico;

manifestata soddisfazione per l'introduzione nel decreto, ferma restando la rinnovazione del già citato concorso annullato:

1) di una proroga delle funzioni *medio tempore* esercitate dai dirigenti scolastici già nominati in ruolo fino al termine dell'anno scolastico, nel caso in cui la rinnovazione delle procedure concorsuali si concluda ad anno scolastico iniziato;

2) della previsione di una sollecita indizione delle nuove forme di reclutamento dei dirigenti scolastici sancite dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, con la precisazione che in sede di prima applicazione una quota dei posti sia riservata ai soggetti colpiti da contenzioso giurisdizionale ovvero che abbiano già svolto le funzioni di dirigente scolastico,

impegna il Governo:

a rinnovare con sollecitudine il concorso annullato, secondo modalità, che tengano conto della normativa già adottata in passato in situazioni simili è comunque in sintonia con le osservazioni che saranno manifestate in merito dal Consiglio di Stato su sollecitazione dell'Amministrazione competente; a fissare inoltre le quote di riserva per le diverse categorie di dirigenti scolastici citati nel decreto, in misura proporzionale alla consistenza delle categorie stesse; a bandire infine entro il 31 dicembre 2014 la prima tornata del nuovo corso-concorso, applicando le predette quote di riserva in ingresso e in uscita e garantendo una valutazione adeguata, fra i titoli, in favore di chi ha già svolto le funzioni di dirigente scolastico;

a garantire che le quote di riserva e la valutazione del servizio prestato si applichino anche nel caso in cui i soggetti interessati non partecipino alle procedure di rinnovazione del concorso annullato;

a valutare la possibilità, all'atto delle assunzioni in ruolo conseguenti alle nuove procedure concorsuali, di ridurre al minimo gli spostamenti di sede per coloro che già espletano le funzioni di dirigente scolastico, onde favorire la continuità nella guida delle autonomie scolastiche.

(*) Accolto dal Governo

G1.100

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1430, recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2013, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge intende porre rimedio a una emergenza venutasi a creare in seguito all'annullamento della procedura concorsuale (su base regionale) che, indetta per complessivi 2.386 posti di dirigente scolastico e regolarmente svolta, ha quindi assegnato e disposto nelle relative sedi i vincitori;

detta procedura concorsuale è stata invalidata - in seguito ai ricorsi avanzati e alla pronuncia dei rispettivi Tribunali regionali amministrativi - per vizi di forma che variano da Regione a Regione: la situazione più allarmante è da considerarsi, insieme con la Lombardia (ove 96 vincitori di concorso si sono visti «annullare» le prove), quella relativa alla regione Toscana laddove una sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 991, depositata il 3 marzo scorso) ha rimesso in discussione la nomina di 112 dirigenti scolastici, ledendo palesemente taluni diritti acquisiti e le idoneità ottenute nel merito attraverso la selezione delle prove concorsuali;

considerato che:

le problematiche messe in campo presentano criticità non facilmente risolvibili da un punto di vista amministrativo, e fermo restando l'obbligo giuridico e civile del rispetto della legge e di dare compiuta applicazione a quanto deciso nel merito dal Consiglio di Stato, è comunque paradossale e iniquo pensare di protrarre il blocco delle assunzioni dei nuovi dirigenti scolastici senza soluzione di continuità a fronte di numerosi contenziosi sempre risorgenti che puntualmente scandiscono l'espletamento delle prove concorsuali;

in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, vi è infatti un vasto contenzioso in atto, a far tempo almeno dal 2004, nonostante l'articolo 17 del recente «decreto scuola» (convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) abbia manifestato esplicitamente l'intento di garantire, attraverso nuove regole, «continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento del suddetto personale»,

impegna il Governo:

a prevedere una profonda revisione nelle modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, ma anche del restante personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e ai direttori dei servizi generali e amministrativi;

a elaborare una riforma dei parametri e dei criteri di reclutamento, basati su prove che - pur sulla base dei risultati delle verifiche espletate - tengano conto non solo dei *curricula* degli aspiranti, ma dell'attitudine e delle qualità gestionali e umane che occorrono per espletare le mansioni previste dal ruolo che si è chiamati a ricoprire.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1430, recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2013, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico»,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge intende porre rimedio a una emergenza venutasi a creare in seguito all'annullamento della procedura concorsuale (su base regionale) che, indetta per complessivi 2.386 posti di dirigente scolastico e regolarmente svolta, ha quindi assegnato e disposto nelle relative sedi i vincitori;

detta procedura concorsuale è stata invalidata - in seguito ai ricorsi avanzati e alla pronuncia dei rispettivi Tribunali regionali amministrativi - per vizi di forma che variano da Regione a Regione: la situazione più allarmante è da considerarsi, insieme con la Lombardia (ove 96 vincitori di concorso si sono visti «annullare» le prove), quella relativa alla regione Toscana laddove una sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 991, depositata il 3 marzo scorso) ha rimesso in discussione la nomina di 112 dirigenti scolastici, ledendo palesemente taluni diritti acquisiti e le idoneità ottenute nel merito attraverso la selezione delle prove concorsuali;

considerato che:

in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, vi è un contenzioso in atto, a far tempo almeno dal 2004, nonostante l'articolo 17 del recente «decreto scuola» (convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) abbia manifestato esplicitamente l'intento di garantire, attraverso nuove regole, «continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento del suddetto personale»;

le problematiche evidenziate dal provvedimento in esame presentano criticità non facilmente risolvibili da un punto di vista amministrativo, data anche la differenza nella casistica dei diversi ricorrenti: in primis fra coloro che sono stati immessi in ruolo e coloro invece che sono risultati idonei prima che le procedure concorsuali venissero annullate,

impegna il Governo:

a prevedere una eventuale revisione nelle modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici che prevenga possibili contenziosi;

a elaborare apposite e differenziate procedure di rinnovazione concorsuale, tenendo conto delle misure, anche di carattere normativo, adottate in casi analoghi e nel rispetto della pronuncia del Consiglio di Stato sulle modalità con cui rinnovare il concorso in oggetto.

(*) Accolto dal Governo